



CITTA' di CAVE
(Prov. di Roma)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

N. 54 Del 30.04.2013	OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE EDICOLA COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE.
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

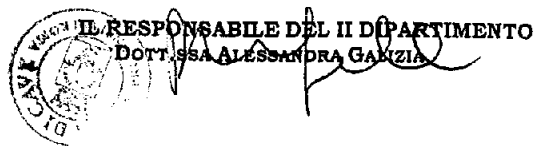
- Visto il Decreto Legislativo in data 18.8.2000, n. 267 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visti , in particolare, gli artt. nn. 107, comma 3 lett. D), 110, 151, comma 4 e 183, commi 1 e 9;
- Visto l'art. 66 dello Statuto del Comune di Cave approvato con atto del Consiglio Comunale n. 11 del 27.3.01, il quale prevede l'adozione di atti di gestione anche con rilevanza esterna da parte dei responsabili di settore;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 116 dell'8/6/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi , approvato con deliberazione della G.C. n. 89 del 6.6.2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto del Sindaco n. 11 del 31/12/2008 di nomina del responsabile dirigente del II Dipartimento;
- Premesso che con deliberazione del C.C. n.35 del 25/06/2012 è stato approvato il bilancio di previsione 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 08.01.2013 di assegnazione provvisoria dei budget e obiettivi anno 2013;
- Premesso che con deliberazione n. 78 del 23/04/2013 dichiarata immediatamente eseguibile la Giunta comunale ha espresso direttiva per procedere alla affidamento in gestione dell'edicola comunale;
- Visto l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 in relazione al quale la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante: il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente;
- Ritenuto di determinare nel criterio della offerta economicamente più vantaggiosa la modalità di scelta del concessionario ai sensi della normativa vigente;
- Visti il bando di gara e relativi allegati alla presente ne costituiscono parte integrale e sostanziale;

- Ricontrata alla luce di quanto sopra esposto la necessità di adottare in conformità alla norma riportata, la prescritta determinazione a contrattare, e nei limiti degli obiettivi previsti nel bilancio di previsione definitivamente approvato e nel rispetto della direttiva di cui alla deliberazione di giunta n. 78 del 23/04/2013;
- Ritenuto pertanto di procedere;

D e t e r m i n a

Per i motivi suesposti e qui integralmente trascritti ed approvati:

1. Di approvare relativamente alla procedura aperta comparativa, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione in gestione dell'edicola comunale, il bando e il capitolato;
2. Di rinviare a successivo atto la nomina della commissione di valutazione.
3. Di stabilire che la presente determinazione non comporta impegno di spesa
4. Di pubblicare gli atti di cui sopra sul sito del comune www.comune.cave.rm.it;
5. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Galizia;
6. Di dare atto che non viene richiesto parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.


IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO
DOTT.SSA ALESSANDRA GALIZIA



CITTA' DI CAVE

(Provincia di Roma)

Uff. Rag. Tel 0695000830 - Fax 069581363

E-mail:ragioneriacave@i2000net.it

Piazza Garibaldi, 6 00033 Cave (Rm)

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE EDICOLA COMUNALE

PROCEDURA APERTA

ART. 1

DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Con determinazione n. _____ del _____, è stata indetta gara, procedura aperta, mediante offerta segreta, per l'affidamento della concessione dell'esercizio in oggetto, secondo le modalità e le condizioni sotto specificate, nonché nel rispetto delle norme di cui al Decreto Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e al suo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. n.207/2010. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, del citato D. Lgs. n. 163 del 2006.

Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre il 31 maggio 2013, plico chiuso con nastro adesivo e controfirmato sui lembi indirizzato a: "COMUNE DI CAVE – Piazza Garibaldi 6 -00033 CAVE " su cui dovrà essere apposta, unitamente alla denominazione della Ditta mittente, la seguente dicitura: **"Offerta gara per l'affidamento della concessione esercizio edicola presso il locale comunale sito in Piazzetta delle Erbe"**.

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste chiuse con nastro adesivo e recanti a scavalco, su tutti i lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma, recante altresì all'esterno:

- gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) con relativo indirizzo, numero telefonico e numero di fax;
- gli estremi del destinatario "Comune di Cave Piazza Garibaldi 6 Cave 00033".

E' fatto divieto di utilizzare la ceralacca sui lembi di chiusura delle buste .

Le buste dovranno essere non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto) e dovranno riportare, rispettivamente, le diciture come di seguito specificate:

BUSTA

DICITURA

A

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

B

RELAZIONE ED ELABORATI TECNICI

C

OFFERTA ECONOMICA

Le predette buste dovranno contenere:

1) BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a) Copia del presente capitolato (allegati compresi), siglato in ogni suo foglio dal rappresentante legale della ditta per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e condizioni in esso contenute e con firma per esteso sull'ultima pagina negli appositi spazi;
- b) Autodichiarazione e/o copia del Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della legge 29.12.93, n. 580, corredata di dichiarazione di conformità all'originale, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, contenente, ove possibile la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. 03.06.98, n. 252, di data non anteriore a mesi 6 (sei) da quella fissata per la presentazione dell'offerta.
Nei casi in cui non esista un registro professionale, tale certificazione può essere sostituita da una dichiarazione dalla quale risulti che l'interessato esercita l'Impresa nel paese in cui è stabilito, con precisazione della ragione sociale, commerciale e della sede.
L'oggetto sociale, risultante dalla predetta documentazione, pena l'esclusione, deve essere attinente all'oggetto della presente gara;
- c) Dichiarazione in lingua italiana resa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con allegata copia del documento di identità, attestante:
- Che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 – comma 1 del D.L.gs 163/2006, indicando, ai sensi del 2 comma del predetto art. 38, anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Si specifica che la dichiarazione relativa alle lettere b), c) e m-ter) dello stesso art.38, comma primo, deve essere fatta e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante, anche da tutti i soggetti in esse contemplati se figurano in ambito societario (anche a tale dichiarazione si deve allegare copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante);
 - Che la ditta è pienamente edotta delle norme che regolano l'appalto in parola, nonché di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi;
 - Che la ditta ha preso visione del locale interessato all'appalto in oggetto. In merito, è obbligatoria l'effettuazione del sopralluogo da parte del legale rappresentante dell'impresa concorrente, o di un suo delegato per prendere visione del locale ;
 - Che la ditta **si impegna a realizzare a suo carico, senza oneri per il Comune , tutte le eventuali opere edili, canalizzazioni, impiantistica e gli allacciamenti comprese autorizzazioni amministrative e quant'altro necessario per l'inizio dell'attività;**
 - Che la ditta concorrente ha **tenuto debito conto di tutte le condizioni logistiche, attuali e future, e di tutte le circostanze connesse all'esecuzione del contratto che possono avere influenza sulla determinazione dei costi e quindi del canone proposto.**

- Che il titolare, ovvero il personale della concorrente da utilizzare stabilmente nell'appalto (a dimostrazione della capacità tecnico professionale - art.42 DLgs 163/2006), abbia svolto nel triennio 2010 – 2011 – 2012 attività simile . E' indispensabile elencare i destinatari e le relative date.
- d) Dichiarazioni di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 01/09/1993, n.385, **attestanti la capacità economica e solvibilità in relazione al valore dell'appalto;**
- e) Bilanci dell'impresa, relativi al triennio 2009-2010-2011, attestanti un volume di affari complessivo di Euro 18.000,00;
- f) Cauzione provvisoria di 360,00 (trecentosessanta/00).

La cauzione da costituire a garanzia dell'offerta, mediante fidejussione bancaria prestata da un istituto di credito o mediante polizza cauzionale rilasciata da compagnia di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, di importo corrispondente, deve avere la validità di un (1) anno dalla data fissata quale termine per la presentazione delle offerte. La garanzia deve prevedere espressamente quanto contenuto all'art. 75 – comma 4 – del D Lgs 163/2006.

La cauzione provvisoria della ditta aggiudicataria, in caso di inadempimento, sarà incamerata con semplice provvedimento amministrativo, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, da parte del Comune.

Le cauzioni delle ditte non aggiudicatarie, saranno restituite nei termini previsti dall'art. 75 – comma 9° - del D. Lgvo 163/2006.

- g) Impegno di un Fidejussore, autorizzato ai sensi di legge, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario;
- h) la ditta dovrà inoltre indicare i seguenti dati:
 - Il numero di "Codice Ditta" relativo all'INAIL;
 - Il numero di "Matricola Azienda" relativo all'INPS;
 - Il numero dei dipendenti;
 - L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

2) BUSTA B - RELAZIONE ED ELABORATI TECNICI

La busta recante la dicitura "RELAZIONE ED ELABORATI TECNICI", deve contenere la relazione concernente i dati tecnici di quanto offerto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, che evidenzia dettagliatamente quanto proposto.

In particolare:

- a) Progetto esecutivo delle opere da realizzare, impiantistiche ed eventualmente murarie. Il progetto è finalizzato alla gestione e all'arredamento dell'edicola;
Gli elaborati devono essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati all'esercizio della professione;
- b) Computo metrico estimativo delle eventuali opere ed impianti da realizzare;

La relazione e gli elaborati tecnici presentati non possono superare n.10 pagine, con utilizzazione del carattere Font Arial 12 ed interlinea 1,5 su carta formato A4. Le pagine eccedenti non verranno valutate.

3) BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta in lingua italiana, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma leggibile dal titolare della ditta o dal suo Legale rappresentante e presentata in busta chiusa con nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

L'offerta dovrà contenere il canone annuale complessivo che non potrà essere inferiore a Euro 3.000,00 (tremila) oltre oneri tributari se dovuti.

Relativamente alle offerte presentate dai "Raggruppamenti di imprese", non ancora costituiti:

Tutte le associate dovranno inserire nella busta A – unitamente alla documentazione già elencata:

- a) Dichiarazione relativa alla percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (ferma restando la partecipazione della capogruppo per una quota almeno del 60% e delle mandanti nella misura non inferiore al 20%);*
 - b) Dichiarazione contenente l'impegno formale, che in caso di aggiudicazione della gara si conformeranno a quanto previsto dall'art. 37 comma 8 del D. Lgvo n. 163/2006;*
- *Il capitolato (**Busta A** – lett. a) dovrà essere sottoscritto dai Legali rappresentanti di tutte le associate;*
 - *La documentazione prevista alla lettera b) – **Busta A** - dovrà essere presentata da tutte le imprese associate.*
 - *La dichiarazione prevista alla lettera c) – **Busta A** – dovrà essere prodotta da tutte le associate.*
 - *Le referenze bancarie previste alla lett. d) – **Busta A** – dovranno essere prodotte da tutte le associate.*
 - *La relazione, di cui alla **Busta B** – Elaborati Tecnici – dovrà essere presentata dalla ditta mandataria e sottoscritta dalle imprese associate. Nella stessa saranno specificate anche le parti di fornitura che verranno assicurate dalle singole ditte facenti parte dell'associazione temporanea di impresa.*
 - *L'offerta economica di cui alla **Busta C** dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutte le ditte associate.*
 - *La capogruppo è comunque responsabile verso la Stazione appaltante dei documenti e delle dichiarazioni che verranno forniti da tutte le ditte associate.*
 - *La polizza fidejussoria riguardante la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese raggruppate e dovrà essere sottoscritta da tutte le medesime associate.*

Qualora la documentazione indicata alle pagine che precedono non venga prodotta o venga prodotta solo in parte, si farà luogo all'esclusione dalla gara.

L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli nei modi e nelle sedi opportune per quanto concerne l'esattezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del citato D.P.R. 445/2000. In caso negativo, anche di una sola delle dichiarazioni, non si procederà all'aggiudicazione promuovendo azione per risarcimento di ogni danno.

Nel caso di offerta presentata tramite procuratore, oltre ai documenti indicati in precedenza, dovrà essere presentata copia autenticata dell'atto di procura.

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in ATI o Consorzio, che si trovino rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 cod. civ., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La consegna dell'offerta deve essere effettuata a cura e rischio dei singoli concorrenti, in uno dei seguenti modi, a scelta:

- Raccomandata A.R. a mezzo del Servizio Postale;
- Raccomandata a mezzo Agenzia di Recapito autorizzata;
- A mano, con consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Cave.

Ogni eventuale ritardo nella consegna, anche se dovuto a cause di forza maggiore, comporterà l'esclusione dalla gara.

Sarà, altresì, motivo di esclusione dalla gara il confezionamento del plico in modo difforme da quanto sopra descritto.

Il termine fissato per la consegna deve intendersi perentorio. Oltre la scadenza non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quanto inviato in precedenza, per cui non saranno ammessi reclami per quanto non pervenuto entro tale data, ancorché regolarmente spedito.

Le condizioni offerte dalle ditte partecipanti alla gara dovranno restare ferme ed irrevocabili per **un anno** dal termine stabilito per la presentazione delle stesse, mentre l'offerta della ditta aggiudicataria dovrà restare fissa ed irrevocabile fino alla conclusione dell'appalto.

L'apertura delle offerte (plico e busta A) avverrà in seduta pubblica presso la sede comunale in Piazza Garibaldi 6 in data 3 aprile 2013.

A tutte le sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte concorrenti esibendo copia del presente capitolato ed un idoneo documento di riconoscimento; è necessaria una regolare delega qualora intervenga persona diversa dallo stesso. Potrà, altresì, assistere qualunque persona ne abbia interesse.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicataria, mentre per l'Ente lo diventa solo dopo le formalizzazioni di rito.

ART. 2

OGGETTO – DURATA – GESTIONE – PREZZI DI VENDITA

Il presente Capitolato disciplina l'appalto, della durata di sei anni, rinnovabile di sei in sei anni, per l'affidamento della concessione dell'esercizio dell'edicola, **per un canone totale annuo a base d'asta di Euro 3.000,00 (tremila).**

Essendo l'utilizzo dell'edicola da parte dell'utenza facoltativo, il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né chiedere modifiche alla concessione per l'eventuale mancata presenza di utenza.

MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il canone annuale, come da contratto dovrà essere versato anticipatamente in rate trimestrali, entro i primi dieci giorni del 1° mese del relativo trimestre, presso la Tesoreria del Comune.

ART. 3 AREA DISPONIBILE PER EDICOLA

Il Concessionario dovrà integrare e/o realizzare, a suo completo carico, gli impianti esistenti, idraulici, condizionamento, ecc.. provvedendo all'installazione di autonomi contatori relativamente all'acqua, all'elettricità, al gas e al telefono.

Tutte le opere di cui innanzi dovranno essere ricomprese nel progetto per la realizzazione dell'esercizio e i collegamenti alla rete elettrica saranno a completo carico dell'aggiudicataria unitamente agli altri oneri previsti nel presente capitolato.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di utilizzare, per qualsivoglia motivo, altre superfici.

Prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali, verrà redatto un verbale di consegna nel quale verrà individuata la superficie a disposizione.

Tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'edicola sono a completo carico del Concessionario.

ART. 4 UTENZE

Le spese relative ai consumi dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas e delle utenze telefoniche sono a totale carico del Concessionario.

ART. 5 PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Per adempiere alle prestazioni contrattuali, il Concessionario si avvarrà di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), adeguato per numero e qualificazione professionale alle esigenze del servizio.

Il Concessionario dovrà fornire un elenco da tenersi costantemente aggiornato, con l'indicazione del nome, cognome e qualifica del personale.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli ritenuti opportuni..

E' a carico del Concessionario qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, e responsabilità verso terzi.

ART. 6

PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO EDICOLA

Il Concessionario dovrà provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali, dei servizi igienici della zona di ingresso adiacente ma esterna ai locali stessi, delle attrezzature e degli arredi installati per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali ed alla loro sostituzione in caso di usura.

In particolare, dovrà provvedere alla pulizia dei locali.

Il Concessionario dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti, curando la raccolta differenziata degli stessi.

Il Concessionario dovrà, altresì, assicurare la manutenzione ordinaria, intendendosi per tale quella necessaria a mantenere i locali e le attrezzature nel perfetto stato di uso e nelle condizioni ottimali di igiene ambientale.

La fornitura dei prodotti occorrenti per la manutenzione e la pulizia è a carico del Concessionario, il quale avrà la responsabilità dell'uso dei prodotti stessi.

Il Concessionario sarà responsabile dei danni che, per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, possano derivare ai locali medesimi o ad altre parti del fabbricato nelle quali risultano ubicati i locali stessi e dovrà costantemente assicurare che i locali, le attrezzature e gli impianti siano a norma di legge.

ART. 7

CONTROLLI – PENALITA'

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere in ogni momento al controllo dei locali assegnati al servizio edicola per vigilare sull'andamento dell'esercizio per gli accertamenti sulla osservanza delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato.

In caso di mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini previsti dal presente capitolato, sarà applicata una penalità pari al 15% del canone trimestrale da corrispondere comunque entro e non oltre la data di pagamento del trimestre successivo.

ART. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, inoltre, sarà tenuto a condurre l'esercizio personalmente, con proprietà e decoro.

Non potrà, quindi, cedere o subaffittare a terzi, in tutto o in parte, l'esercizio né potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle pertinenze destinati a edicola per adibirli ad uso diverso da quello indicato nel presente Capitolato.

E' assolutamente vietato al Concessionario esporre nei locali avvisi od annunci di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli riguardanti l'attività che viene svolta dallo stesso, purchè non ne deturpino le pareti .

ART. 9 OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI

Il Concessionario si obbliga a rispettare ed a far rispettare dai suoi dipendenti il presente Capitolato nonché le leggi, i decreti e tutte le disposizioni vigenti in materia.

Il Concessionario solleva pienamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero accadere al Concessionario stesso, e ai suoi dipendenti durante lo svolgimento delle proprie attività.

ART. 10 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle cose ed alle persone tanto del Comune che a terzi.

ART. 11 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione di cui all'art. 1 avrà la durata di anni sei, rinnovabile di sei in sei anni, decorrenti dalla data di affidamento dell'esercizio, fissata non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, nonché a seguito del rilascio delle obbligatorie autorizzazioni previste dalla legge.

Prima dell'assunzione del servizio, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione le licenze rilasciate dalle Autorità competenti, nonché tutte le autorizzazioni e permessi necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 12 CANONE ANNUO

Il canone annuo per la concessione in uso dei locali in cui dovrà essere svolta l'attività del edicola, ed indicato in sede di gara, dovrà essere corrisposto a rate trimestrali anticipate, entro i primi dieci giorni del 1° mese del relativo trimestre, come già indicato all'art.2 del presente capitolato.

A decorrere dal secondo anno di concessione si procederà alla sua revisione, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT ai sensi di legge.

ART. 13
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta, in caso di aggiudicazione, e, quindi, di successiva stipula contrattuale, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Al riguardo la ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 14
AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata in applicazione di quanto previsto all'art. 83 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006.

La valutazione delle offerte verrà espressa dalla Commissione giudicatrice, la quale esprimerà insindacabilmente i propri giudizi in applicazione degli elementi che di seguito verranno indicati.

Si ricorda che il canone annuo offerto per la concessione in uso dei locali non può essere inferiore a Euro 3.000,00 annui.

Si procederà all'aggiudicazione a favore della concorrente che abbia presentato l'offerta giudicata più vantaggiosa sotto l'aspetto tecnico economico, in relazione ai parametri che seguono:

- Qualità: massimo punti 60 (sessanta);
- Prezzo: massimo punti 40 (quaranta).

QUALITA' (max punti 60)

A – Migliorie relative al edicola.....**Max Punti 35**

B – Gestione dell'edicola.....**Max Punti 25**

La valutazione sarà espressa con specifico riferimento al valore tecnico-qualitativo-funzionale di quanto proposto, secondo quanto contenuto negli elaborati tecnici e nella relazione.

La somma dei suddetti punteggi darà luogo al punteggio qualità, che verrà riparametrato al valore di 60: la ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto otterrà il valore massimo di 60 punti, e le altre concorrenti otterranno il punteggio qualità in maniera proporzionale.

PREZZO (max punti 40)

C – Canone complessivo annuo che si intende corrispondere **Max Punti 40**

Attribuzione del punteggio economico (max 40 punti)

Le buste contenenti le offerte economiche verranno aperte in seduta pubblica, dopo aver comunicato, i valori complessivi attribuiti per la qualità delle proposte.

Nell'offerta economica, il concorrente dovrà indicare il canone complessivo annuo che si intende corrispondere.

Alla ditta che avrà praticato il prezzo (canone) più alto verrà attribuito il punteggio massimo di 40 punti, e alle altre concorrenti il punteggio economico risultante dalla seguente formula:

$$\frac{Ra}{Rmax} \times 40$$

Dove Ra è il prezzo offerto dal concorrente *a* e Rmax è il prezzo più alto e, quindi, quello più conveniente.

Non verranno valutate le offerte economiche che sono inferiori agli importi fissati a base di gara. La mancata valutazione dell'offerta economica non consentirà l'attribuzione di un punteggio complessivo e, quindi, comporterà l'automatica esclusione della ditta dalla graduatoria finale di gara.

L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà conseguito il miglior punteggio prezzo/qualità (punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi relativi al prezzo e dei punteggi relativi alla qualità).

In presenza di offerte uguali ritenute convenienti, l'Ente procederà ad esperimento di miglioria, con le relative ditte concorrenti, partendo dalla base delle condizioni più favorevoli praticate (prezzo migliore: canone), ai sensi del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 art. 77.

Qualora l'esperimento di miglioria non dovesse risultare efficace, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio alla presenza delle ditte interessate.

ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi art. 113 D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicatario dovrà versare un deposito cauzionale definitivo mediante fidejussione bancaria o assicurativa, prestata da istituto di credito o da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, che dovrà avere validità non inferiore a sei anni e per tutta la durata del contratto, essere incondizionata ed irrevocabile, prevedere la clausola di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fidejussore ad effettuare il versamento della somma garantita a semplice richiesta della Amministrazione anche in caso di opposizione dell'aggiudicatario o di terzi aventi causa, prevedere esplicitamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed avere copertura anche per il recupero delle penalità di cui all'art.8 che precede.

La Ditta è tenuta in ogni momento, su richiesta dell'Ente, ad integrare la cauzione qualora questa, durante il rapporto contrattuale, sia stata in tutto o in parte utilizzata dall'Ente stesso a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

La cauzione si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, nonché del rimborso delle somme pagate a qualsiasi titolo dall'Amministrazione per conto dell'Aggiudicataria inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione per maggiori danni, nel caso che l'Amministrazione lo ritenga necessario, a tutela dei propri interessi.

La cauzione sarà svincolata dopo la cessazione dell'appalto, sempreché siano stati tacitati tutti i diritti dell'azienda e definite tutte le eventuali controversie, sia amministrative che giudiziarie.

insorte, ed inoltre sia stato effettuato dall'appaltatrice l'integrale pagamento di quanto eventualmente dalla stessa dovuto all'Amministrazione a qualsiasi titolo.

ART. 16 DIVIETO DI SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di subappaltare, parte dell'esecuzione del servizio, successivamente all'aggiudicazione, senza la preventiva verifica e autorizzazione scritta dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il conseguente incameramento della cauzione. La richiesta e la relativa autorizzazione è comunque condizionata a quanto previsto per i servizi e le forniture all'art. 118, comma 2 (non superiore al 30%), nonché ai punti 1), 2), 3) e 4) dello stesso articolo del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione nulla modifica dei rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione e l'impresa, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

Le disposizioni dei commi 2,3,4,5,6,7,8 e 9 dell'art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118.

Ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è vietato alla impresa di cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto nell'art.116 del medesimo Decreto. La cessione fa sorgere il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

Le richieste per ottenere l'autorizzazione al subappalto debbono essere effettuate in forma scritta e ampiamente motivate.

Nei casi di subappalto autorizzati, rimane invariata la responsabilità dell'impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. In tali casi l'impresa subappaltante è tenuta, altresì, a trasmettere all'Amministrazione copia delle condizioni del subappalto sottoscritte dalle parti.

ART. 17 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E CONTROVERSIE

La violazione degli obblighi contrattuali o il compimento da parte del Concessionario o di suoi dipendenti, di un atto che abbia compromesso o, comunque, possa compromettere il servizio o recare nocimento alla convenzione del luogo, dovrà essere contestato dalla Amministrazione al Concessionario stesso, con comunicazione scritta, della quale dovrà essere rilasciata ricevuta, nella quale sarà prefissato un termine, non inferiore a dieci giorni, per le controdeduzioni.

Decorso il suddetto termine e presa visione delle eventuali giustificazioni fatte pervenire, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione di sanzioni pecuniarie (penalità), nella misura che, a suo insindacabile giudizio riterrà proporzionata all'infrazione commessa.

La misura massima della sanzione pecuniaria non potrà, comunque, superare un ventesimo del canone annuo corrisposto dal Concessionario per l'esercizio.

In ogni caso, nelle more dei giudizi, il Concessionario non potrà interrompere il servizio, ma è obbligata a continuarle secondo le previsioni contrattuali.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto quando, richiamato preventivamente mediante Raccomanda A.R., l'appaltatore abbia violato gli obblighi inerenti il presente contratto.

La risoluzione, avrà effetto dal giorno in cui la relativa disdetta sarà stata comunicata alla ditta appaltatrice. In tal caso la Ditta, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla maggiori spese cui l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale per l'esecuzione del servizio da parte di altra ditta, anche a seguito di nuovo appalto. La ditta inoltre non potrà pretendere alcun indennizzo per i lavori eseguiti nel locale.

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) Reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge o di regolamento in materia di igiene e sanità;
- b) Interruzione del servizio protratta, senza giustificato motivo, per oltre tre giorni consecutivi;
- c) Sub concessione totale o parziale della gestione del servizio;
- d) Morosità protratta per più di due mesi oltre la scadenza prevista;
- e) Fallimento del Concessionario;
- f) Revoca delle autorizzazioni amministrative da parte delle Autorità competenti;
- g) Gravi violazioni del presente capitolato.

ART.19 ESONERO RESPONSABILITA'

Resta inteso che con l'aggiudicazione l'appaltatrice esonera e rileva il Concedente (Comune) ed i suoi funzionari da ogni e qualsiasi responsabilità verso i dipendenti e verso terzi, per infortuni e danni che comunque potessero verificarsi in conseguenza, anche indiretta dell'appalto.

A tutela di eventuali danni causati a terzi e/o beni di terzi e/o beni del Comune di Cave, l'associazione dovrà depositare, in sede di stipula del presente atto ed al quale verrà allegata, una apposita polizza di assicurazione RCT - Rischi diversi con i massimali non inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00).

ART. 20
RICONSEGNA DEI LOCALI

Alla scadenza del contratto, il locale dovrà essere riconsegnato nelle condizioni previste nella relazione e progetto contenuto negli atti di gara.

ART. 21
VARIAZIONE DEL SERVIZIO

Qualora nel corso dell'appalto si dovesse constatare la necessità di procedere a variazione delle modalità di svolgimento del servizio, la ditta appaltatrice dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall'Ente, salvo che la nuova organizzazione del servizio non comporti una variazione degli oneri in conseguenza della eventuale necessità di variare in modo sostanziale il servizio stesso.

In tal caso si provvederà con separato atto aggiuntivo da valere fino al termine dell'appalto, sulla base di un nuovo accordo fra le parti.

ART. 22
DIVIETO SOSPENSIONE SERVIZIO

E' fatto divieto assoluto di sospendere o interrompere il servizio.

ART. 23
CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine allo svolgimento del servizio la competenza territoriale dell'organo giudicante è stabilita con riferimento alla sede legale della Stazione appaltante.

Per eventuali controversie giudiziarie, comunque derivanti dal contratto, la competenza è del Foro di Tivoli.

ART. 24
ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI

La aggiudicataria dovrà adempiere a tutto quanto richiesto dalla vigente legislazione tesa a reprimere il fenomeno della delinquenza mafiosa, prima della stipula del contratto di affidamento dell'appalto.

ART. 25
SPESE DI CONTRATTO E DI APPALTO

Tutte le spese inerenti al contratto, quietanze, bolli, registrazione, ecc..., nonché alle imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 26
ALTRE NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme del Codice Civile. L'aggiudicataria sarà tenuta, in particolare, al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.gvo 30.06.2003 n.196, nonché le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

 **IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO**
Il Dirigente Responsabile del II Dipartimento

ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA CLAUSOLE

La Ditta dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente le condizioni di gara innanzi richiamante che si intendono inderogabili.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(TIMBRO E FIRMA)

La sottoscritta concorrente dichiara altresì di accettare espressamente ed incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. quanto contenuto negli artt. 2, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente Capitolato.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(TIMBRO E FIRMA)
